

- (7) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato i seguenti tre pareri concernenti tali metodi alternativi: un parere scientifico adottato il 21 gennaio 2009 sul progetto per lo studio di metodi alternativi ai sistemi di distruzione delle carcasse mediante un sistema a bunker ⁽¹⁾ (progetto sui sistemi bunker); un parere scientifico adottato l'8 luglio 2010 sul trattamento di letame solido di suini e pollame con calce viva ⁽²⁾; un parere scientifico adottato il 22 settembre 2010 sulla domanda di autorizzazione della Neste Oil per un nuovo metodo alternativo per lo smaltimento o l'uso di sottoprodotti di origine animale ⁽³⁾.
- (8) Il progetto sui sistemi bunker propone l'idrolisi delle carcasse dei suini e di altri sottoprodotti ottenuti da suini allevati in un ambiente chiuso nel sito dell'allevamento. Dopo un certo periodo di tempo i materiali idrolizzati così ottenuti devono essere smaltiti mediante incenerimento o trasformazione, come prima alternativa, a norma delle misure sanitarie sui sottoprodotti di origine animale.
- (9) Il progetto sui sistemi bunker propone altresì il tritamento e la successiva pastorizzazione delle carcasse dei suini e di altri sottoprodotti ottenuti da suini allevati, come seconda alternativa, prima dello smaltimento.
- (10) Nel parere del 21 gennaio 2009 sul progetto sui sistemi bunker l'EFSA ha concluso che le informazioni comunicate non costituivano una base sufficiente per ritenere la seconda alternativa un sicuro sistema di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini. L'EFSA non ha potuto fornire una valutazione definitiva neanche riguardo alla prima alternativa basata sull'idrolisi. L'EFSA ha tuttavia indicato che il materiale idrolizzato non comporterebbe rischi supplementari a condizione di essere sottoposto a ulteriori trasformazioni a norma delle misure sanitarie per i materiali della categoria 2.
- (11) L'idrolisi dei sottoprodotti di origine animale nella sede dell'azienda può pertanto essere ammessa in condizioni che impediscano la propagazione di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e non causino un impatto negativo sull'ambiente. In particolare l'idrolisi va effettuata in un contenitore chiuso a tenuta stagna lontano dagli animali allevati nello stesso sito, come terza alternativa. Dato che il processo di idrolisi non costituisce un metodo di trasformazione, in tali impianti non si applicano le condizioni specifiche per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. Per accertare l'assenza di corrosione nel contenitore devono essere eseguite, sotto controllo ufficiale, verifiche periodiche volte a prevenire l'infiltrazione di materiale nel suolo.
- (12) La capacità del metodo di idrolisi di ridurre gli eventuali rischi per la salute non è ancora stata dimostrata. È pertanto vietata ogni forma di manipolazione o utilizzo del materiale idrolizzato diversa dall'incenerimento o coincenerimento, con o senza trasformazione preventiva, o dallo smaltimento in una discarica autorizzata, dal compostaggio o dalla trasformazione in biogas; ognuna delle ultime tre alternative va preceduta da sterilizzazione sotto pressione.
- (13) Spagna, Irlanda, Lettonia, Portogallo e Regno Unito hanno espresso interesse a permettere ai propri operatori l'utilizzo del metodo di idrolisi. Le autorità competenti dei suddetti Stati membri hanno confermato che tali operatori saranno soggetti a severi controlli volti a prevenire eventuali rischi per la salute.
- (14) Nel parere dell'8 luglio 2010 sul trattamento di letame solido di suini e pollame con calce viva, l'EFSA ha concluso che la miscelatura suggerita di calce e letame può essere considerata un procedimento sicuro per l'inattivazione degli agenti patogeni batterici e virali interessati, tenuto conto dell'applicazione prevista dei prodotti derivati, ossia la miscela di calce e letame, sul terreno. Dato che la domanda ha dimostrato l'efficienza del procedimento limitatamente a un determinato miscelatore, in caso di utilizzo di un diverso miscelatore per il procedimento l'EFSA ha raccomandato di effettuare una convalida sulla base delle misurazioni di pH, tempo e temperatura al fine di dimostrare che mediante l'impiego di un diverso miscelatore si ottiene la medesima inattivazione degli agenti patogeni.
- (15) La convalida basata su questi principi va effettuata quando la calce viva (CaO) utilizzata nel procedimento valutato dall'EFSA è sostituita con la calce dolomitica (CaOMgO).
- (16) Nel parere del 22 settembre 2010, relativo a un processo catalitico a più fasi per la produzione di carburanti rinnovabili, l'EFSA ha concluso che il processo può essere considerato sicuro a condizione che i grassi fusi derivati dai materiali delle categorie 2 e 3 siano utilizzati come materie prime e preventivamente trasformati conformemente ai metodi di trasformazione standard per i sottoprodotti di origine animale. Le prove presentate non hanno tuttavia consentito di concludere che il processo è anche in grado di attenuare gli eventuali rischi di TSE che potrebbero essere presenti nei grassi fusi derivati dai materiali della categoria 1. Il processo catalitico a più fasi deve essere pertanto autorizzato per i grassi fusi derivati dai materiali delle categorie 2 e 3 e respinto per i grassi fusi derivati dai materiali della categoria 1. Sebbene tale rifiuto non impedisce al richiedente di presentare ulteriori prove all'EFSA per una nuova valutazione, l'uso dei grassi fusi derivati dai materiali della categoria 1 nel processo è vietato in attesa di tale valutazione.
- (17) L'allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011 deve essere modificato per tener conto delle conclusioni dei tre pareri scientifici dell'EFSA.

⁽¹⁾ EFSA Journal 2009 n. 971, pagg. 1-12.

⁽²⁾ EFSA Journal (2010); 8(7):1681.

⁽³⁾ EFSA Journal (2010); 8(10):1825.

